

STATUTO

ASSOCIAZIONE FOR HUMAN COMMUNITY (APS)

Art. 1 – Denominazione e sede dell'Associazione

E' costituita l'Associazione apartitica a tempo indeterminato denominata **FOR HUMAN COMMUNITY**.

L'Associazione ha sede in Roma viale Marx 239.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, centri territoriali e tematici sul territorio nazionale e nei Paesi dell'Unione Europea, organizzati e gestiti ai sensi dello specifico regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione si pone l'obiettivo di investire sulle Persone puntando sull'innovazione, collaborando con Organizzazioni ed Istituzioni, al fine di migliorare l'equità e la qualità di vita.

La vita associativa è basata sull'empowerment sociale.

L'Associazione organizza, facilita e promuove incontri tra soci e stakeholder per il raggiungimento dei propri obiettivi.

L'Associazione si pone l'obiettivo di:

- stimolare il dibattito per una nuova cultura della comunicazione e del lavoro;
- promuovere politiche di modernizzazione economica e sociale puntando sull'innovazione;
- strutturare legami di collaborazione con Associazioni professionali;
- svolgere attività di formazione esperienziale e professionale, anche mediante convenzioni con Università;
- realizzare e divulgare prodotti editoriali, multimediali e crossmediali;
- istituire sedi secondarie e filiali;
- Istituire centri organizzativi regionali;
- istituire centri e gruppi di discussione tematica;
- ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei propri Associati.

L'Associazione potrà inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed ai soli fini strumentali, compiere ogni altra attività commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al fine del raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

La domanda di ammissione presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e dei regolamenti; essa comporta l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

I soci sono tenuti al versamento di quote di contribuzione stabilite, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

- Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
- Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

Art. 5 – Risorse economiche dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative di Persone fisiche o giuridiche;
- contributi straordinari dei soci fondatori e/o degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- redditi derivanti dalla gestione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- utili e/o avanzi di gestione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

L'importo della quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

I fondi, comunque raccolti, saranno depositati su un conto corrente intestato all'Associazione.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 – Bilancio dell'Associazione

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il primo esercizio di vita dell'Associazione si chiuderà al 31/12/2018.

Il **bilancio preventivo** deve essere approvato ogni anno entro il 30 aprile dell'anno in corso cui esso si riferisce, mentre quello **consuntivo** deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello cui il bilancio si riferisce.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite ovvero per il potenziamento delle attività dell'associazione o per l'acquisto di beni strumentali al miglioramento della sua attività.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- **l'Assemblea dei Soci;**
- **il Consiglio Direttivo** che è costituito da:
 - **il Presidente;**
 - **il Segretario Generale**
 - **il Tesoriere**
 - **i Consiglieri**

Possono essere istituiti i seguenti organi:

- **il Presidente Onorario**
- **l'Advisory Board**
- **Gli Organi Regionali**
- **Gli Organi Settoriali**

Le cariche assunte dagli Organi di cui al presente articolo sono a titolo gratuito. E' previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 8 - Associati

Possono associarsi le **persone giuridiche** (aziende e istituzioni) o **persone fisiche** che condividano le finalità per le quali l'Associazione è stata costituita.

Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme stabilite nel presente statuto e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio è rivolta al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza in ordine al suo accoglimento o rigetto.

L'ammissione del associato è inoltre subordinata:

- A. al versamento della quota sociale;
- B. all'accettazione senza riserva del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

L'importo delle quote sociali viene determinato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né in virtù di successione a causa di morte.

Gli associati si distinguono in:

- a) soci **fondatori**;
- b) soci **onorari**;
- c) soci **ordinari**;
- d) soci **sostenitori**.

Sono **soci fondatori** le persone fisiche, che partecipano alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo.

Soci **onorari** sono qualificati esponenti della cultura e della società civile, del mondo delle professioni, dell'impresa e delle istituzioni che abbiano accettato, senza specifiche formalità, la nomina da parte del Consiglio Direttivo, deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, su proposta del Presidente. I Soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Sono **soci ordinari** le persone fisiche in regola con il versamento della quota associativa, che dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso l'Associazione.

Sono **soci sostenitori** coloro i quali, nell'ambito di persone fisiche o giuridiche che, attraverso il versamento di una quota a sostegno ulteriore, aderiscono alle iniziative dell'Associazione.

È esclusa ogni forma di adesione temporanea.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che siano in regola col pagamento delle quote annuali.

Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote annuali hanno diritto d'intervento e di voto in assemblea. Ad ogni associato corrisponde un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio da almeno un ventesimo degli aderenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario Generale.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e deve riunirsi entro e non oltre il 30 aprile, per discutere ed approvare il bilancio preventivo relativo all'anno in corso e quello consuntivo relativo all'anno precedente.

Deve essere inoltre convocata per eleggere, revocare o sostituire i membri del Consiglio Direttivo o del Tesoriere ove in scadenza di mandato.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta (anche a mezzo e-mail) almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 10 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione:

- **modifica lo statuto dell'Associazione**, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- **delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione** e la devoluzione del suo patrimonio.

Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 11 – Perdita della qualità di associato

La qualità di socio viene meno per:

- a) morte o estinzione giuridica del socio;
- b) dimissioni, da presentarsi con lettera, diretta al Presidente o impersonalmente al Consiglio direttivo dell'Associazione; le dimissioni hanno effetto immediato, ma non danno diritto alla restituzione della quota già versata per l'anno di uscita;
- c) mancato pagamento della quota annuale entro 12 mesi;
- d) espulsione, in seguito a constatata violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione.

L'espulsione può essere decisa dal Consiglio direttivo, salvo obbligo di ratifica dalla prima Assemblea successivamente convocata.

Art. 12 – Consiglio Direttivo e competenze

Il Consiglio Direttivo è composto da due a nove soci di cui almeno due fondatori eletti dall'Assemblea, che resteranno in carica per 5 anni dall'elezione.

Qualora uno o più consiglieri perdano la qualità di socio e venisse di conseguenza meno il numero minimo degli stessi, il Consiglio alla prima riunione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, e ogni qualvolta se ne presenti la necessità e con almeno cinque giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri;

E' altresì facoltà del Consiglio di conferire deleghe particolari ad uno o più consiglieri.

Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica e, in seconda convocazione, se risultano presenti almeno tre consiglieri. Le riunioni potranno, se necessario, essere realizzate in tele/videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, del componente con maggiore anzianità di partecipazione al Consiglio ovvero con maggiore anzianità anagrafica.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e conservato a cura dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

a) **elegge** il Presidente;

b) **sovrintende** all'amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività dell'Associazione;

c) **predispone** il rendiconto preventivo e consuntivo e lo propone all'approvazione dell'Assemblea;

d) **propone** all'Assemblea forme di collegamento con associazioni e organizzazioni perseguenti scopi similari;

e) **nomina** l'Advisory Board.

In piena aderenza tecnico-scientifica con gli indirizzi espressi dall'Advisory Board, ovvero dal suo presidente, il Consiglio direttivo persegue gli obiettivi culturali istituzionali dell'Associazione ed assume tutte le iniziative gestionali appropriate per la loro attuazione organizzativa.

Il Consiglio direttivo ha inoltre facoltà di:

- procedere all'assunzione di dipendenti;
- conferire incarichi di collaborazione esterna;
- affidare particolari incarichi ai soci, che sono tenuti a rendere conto del loro operato;
- determinare l'importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale, salva ratifica assembleare;
- prendere in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea;
- delegare le sue competenze ad uno o più Consiglieri, che riferiranno del loro operato in occasione della prima riunione del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo sono tutti rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio può riunirsi presso la sede dell'Associazione od in altro luogo all'interno del territorio nazionale che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

E' ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo anche in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia comunque per costoro possibile, in tempo reale, seguire la discussione, intervenire in essa, nonché esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio s'intende riunito nel luogo in cui si trovano fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale.

Le Riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età. Una volta riunitosi, il Consiglio nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che rediga apposito verbale delle deliberazioni adottate. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo s'intende regolarmente costituito allorquando siano presenti più della metà dei suoi membri e le relative delibere siano adottate col voto della maggioranza dei presenti.

In ipotesi di parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.

Art. 13 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per cinque esercizi associativi, compreso quello in cui è nominato, e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Al presidente sarà riconosciuto un compenso annuo netto pari ad € 12.000, per rimborso spese e partecipazioni istituzionali.

Tale compenso, però, sarà subordinato ad un'equa proporzionalità dell'attività svolta dall'associazione e ai relativi ricavi e/o utili.

Se il 50% dei ricavi e/o utili non corrisponde al compenso netto annuale di € 12.000, verrà diminuito proporzionalmente alla quota differente tanto da non compromettere la stabilità della base sociale, a scapito dell'organizzazione stessa e della responsabilità degli associati.

Art. 14 - Segretario Generale e Tesoriere

Il **Segretario Generale** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti e dura in carica cinque esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.

Il Segretario Generale coordina la preparazione dei programmi di attività, predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, ne cura la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli altresì dirige e coordina gli uffici, controlla le attività di ogni ente, studioso, ricercatore e collaboratore esterno chiamato a partecipare alle iniziative indette dall'associazione.

Il Segretario Generale ha altresì poteri di gestione ordinaria e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, ovvero su specifica delega del Presidente stesso.

Il **Tesoriere** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti, su proposta del Presidente e dura in carica cinque esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.

Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'associazione ed alla gestione del patrimonio. Egli:

- riscuote le quote sociali e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi;
- provvede alle spese ordinarie e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche alle spese straordinarie;
- gestisce i rapporti dell'Associazione con Enti ed Istituti di credito, compiendo ogni attività di ordinaria amministrazione in proposito, quale a mero titolo esemplificativo l'apertura di conti correnti bancari e la richiesta di libretti d'assegni;

Art. 15 - Advisory Board

L'Advisory Board è un organo di alta specializzazione professionale, culturale e scientifica, composta da almeno sei membri scelti dal Consiglio Direttivo tra primarie personalità del mondo della cultura d'impresa, nazionale ed internazionale.

I membri dell'Advisory Board restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

L'Advisory Board è un organo squisitamente consultivo e scientifico, cui è peraltro conferito un ruolo trainante e condizionante in relazione alla definizione dei contenuti culturali in cui si traduce l'azione dell'Associazione.

Sono compiti dei componenti dell'Advisory Board:

- individuare temi, spunti, problemi e quant'altro ritenuto proprio come oggetto di intervento, comunicando al Consiglio il relativo Planning scientifico annuale;
- formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Consiglio, anche a beneficio di istituzioni ed enti terzi di rilievo;
- promuovere, in ogni forma, gli indirizzi di politica culturale dell'Associazione.

L'attività dei membri del Board è gratuita, ma saranno rimborsate agli stessi tutte le spese inerenti alla partecipazione a qualsiasi riunione associativa.

Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17 - Clausola di conciliazione

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli associati e l'associazione, o fra gli associati, gli amministratori, e ogni altro organo associativo, anche in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, dovrà preventivamente esperirsi il tentativo di conciliazione presso un Organismo iscritto al relativo Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, in conformità al D.L. n. 28 del 2010 come modificato ed integrato, al D.M. 180/2010, ed alla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 18 – Discipline residuale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.